COMUNE DI SORGONO

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI E SOGGETTI PRIVATI

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 29 aprile 2025)

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità alle quali il Comune deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad enti, associazioni, gruppi e soggetti privati.

Articolo 2 - Obiettivi

Il Comune per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, e secondo i principi dello statuto, può promuovere e valorizzare la realizzazione di iniziative rientranti nei seguenti ambiti di attività:

a) CIVILE: attività legate all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani; promozione e sviluppo economico del territorio; protezione civile;
b) SOCIALE: attività sociali e socioassistenziali; attività per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità; inclusione sociale;
c) CULTURALE: promozione di attività culturali; tutela e valorizzazione dei beni archeologici, storici, artistici, e delle tradizioni popolari; attività legate all'istruzione e all'educazione;
d) TURISTICA: promozione e sviluppo turistico del territorio;
e) SPORTIVA E RICREATIVA: promozione dello sport; attività sportive, attività ricreative;
f) TUTELA AMBIENTALE: tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali;
g) riqualificazione delle strutture e degli spazi esistenti nel paese attraverso progetti culturali riconoscibili e significativi.

Articolo 3 - Natura degli interventi economici

L'intervento del Comune può articolarsi nelle seguenti forme:

a) **Sovvenzioni**: quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa realizzata da altri soggetti, in virtù della correlazione della stessa con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione. Le sovvenzioni potranno essere concesse con priorità per le associazioni operanti nel Comune di Sorgono iscritte nell' apposito registro Comunale.
   Le sovvenzioni sono concesse previo indirizzo dalla Giunta Comunale, che individua la copertura finanziaria.
   I termini dell'accordo tra il Comune e le associazioni saranno messi e concessi mediante apposita convenzione.
   Il soggetto beneficiario della sovvenzione è tenuto a presentare, entro 90 giorni

dal termine dell'iniziativa, la relativa rendicontazione, allegando la relazione finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, il rendiconto economico delle spese sostenute e le relative pezze giustificative, secondo le modalità che verranno meglio specificate nell'atto di convenzione e in conformità con quanto riportato negli altri articoli del presente regolamento.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultassero inferiori alla sovvenzione concessa, il contributo è soggetto a conguaglio.

b) **Contributi ordinari o straordinari**: quando il Comune si fa carico solo di una parte dell'onere complessivo relativo all'attività ordinaria o a eventi particolari, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'amministrazione di particolare rilievo sotto il profilo dell'interesse pubblico, secondo la seguente definizione:
   - **contributi ordinari**: erogazione di somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale;
   - **contributi straordinari**: erogazione di somme di denaro a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente.

c) **Vantaggi economici**: quando sono riferiti alla fruizione gratuita o agevolata, occasionale o continuativa, di beni mobili ed immobili del Comune, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo, o alla fornitura di prestazioni e servizi gratuiti.

La concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici è subordinata al raggiungimento di finalità di pubblico interesse. La Giunta Comunale, sulla base dello stanziamento previsto nel bilancio, entro la (data del 28 febbraio) di ogni anno fissa a 60 giorni successivi all' approvazione del bilancio, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai succitati ambiti di attività e, al fine di garantire la massima trasparenza e informazione, disporrà l'affissione, da parte del competente servizio comunale, di un apposito bando con l'indicazione delle somme successive all' operazioni del bilancio, a disposizione per le sovvenzioni e i contributi ordinari e straordinari, che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per almeno 15 giorni, e di un avviso dell'avvenuta pubblicazione dello stesso bando in spazi e luoghi pubblici.
Nel caso in cui il Comune venga a disporre, durante l'anno, per qualsiasi motivo, di ulteriori risorse verrà ripetuto l'iter di cui sopra.

Articolo 4 – Destinatari

Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 3, a sostegno delle proprie attività progettuali, istituzionali e delle singole manifestazioni, senza finalità di lucro, purché rientranti negli ambiti di attività indicati nell'art. 2:

a) **le associazioni** a larga base rappresentativa (minimo 15 soci), non aventi scopo di lucro, che abbiano sede a Sorgono e svolgano la loro attività nel territorio comunale;
b) **gli enti e i gruppi**, non aventi scopo di lucro, che abbiano sede a Sorgono e svolgano la loro attività nel territorio comunale;
c) **altri soggetti privati, singoli o associati**, non aventi scopo di lucro, che abbiano sede a Sorgono e svolgano la loro attività nel territorio comunale.

Le attività devono essere realizzate nell'ambito del territorio comunale.

Le associazioni, per accedere ai benefici, devono essere iscritte all'apposito Albo delle Libere Forme Associative di cui al successivo art. 5, istituito ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Comunale e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Possono accedere ai benefici anche le associazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale, che svolgono attività in ambito comunale tramite una loro sezione locale decentrata, se in regola con l'iscrizione all' Albo delle Libere Forme associative.
In deroga a quanto sopra specificato potranno essere ammesse a beneficio anche libere forme associative non iscritte all' Albo soltanto se trattasi di iniziative di carattere eccezionale, rientranti sempre negli ambiti di attività indicati nell' art.2, di particolare e

motivato interesse per il Comune, organizzate da associazioni non aventi sede né attività operativa nel territorio comunale. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
A cura di ciascun competente servizio comunale sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per l'ammissione alle provvidenze previste nel presente regolamento.

Articolo 5 - Albo delle Libere Forme Associative

Al fine di rilevare e valorizzare tutti gli organismi associativi operanti nel territorio comunale è istituito un Albo delle Libere Forme Associative che prevedano, nel loro statuto e/o nell'atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento, senza fine di lucro, di iniziative di utilità sociale negli ambiti di attività individuati nel precedente art. 2.
I requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'Albo delle Libere Forme Associative saranno disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Concessione dei contributi ordinari

Nel bando, di cui al precedente art. 3, per la concessione di benefici e dei contributi ordinari devono essere indicati:
a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari;
b) i singoli ambiti di attività per il quale sono previsti i contributi ordinari ed i relativi importi;
c) le eventuali tipologie delle iniziative e/o delle attività verso le quali destinare le risorse;
d) i soggetti che possono presentare la domanda di contributo e i relativi requisiti di partecipazione;
e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi e i relativi punteggi;
g) le modalità di erogazione del contributo.

I contributi ordinari vengono concessi con provvedimenti dal Responsabile del Servizio previa istruttoria da parte del competente servizio comunale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio, e sulla base degli indirizzi, dei criteri di valutazione indicati dalla stessa Giunta Comunale e pubblicati nel succitato bando.
L'ammontare del contributo concesso sarà stabilito mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Contributo concedibile} = \text{Punteggio del richiedente X } \frac{\text{Contributo stanziato}}{\text{Totale punteggio di tutti i richiedenti}}$$

L'ammontare del contributo concedibile non potrà comunque superare il 90% del totale delle spese ritenute ammissibili, sino ad esaurimento dei fondi.
In casi particolari è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 50% dell'ammontare del contributo, se specificamente richiesto e motivato nella domanda.

Articolo 7 - Domanda di ammissione ai contributi ordinari

Le domande di ammissione ai contributi economici a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:
a) da una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o del programma da realizzare, della sua finalità, della sua rilevanza sociale e territoriale, dei destinatari, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e/o privata, di eventuali sponsorizzazioni e di quelli ricavabili

dalle attività a pagamento;
b) dal quadro economico, redatto a pareggio, con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza, dei benefici economici richiesti al Comune e/o ad altri Enti, delle risorse proprie disponibili, e delle relative uscite;
c) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi finanziari ricevuti dal Comune, dalla Regione e/o da altre istituzioni pubbliche o private;
d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
e) da ogni altro documento che il competente servizio comunale, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Alla domanda devono essere, inoltre, allegati, se non già depositati in Comune e che da allora non abbiano subito nessuna modifica:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risulti che sono state costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata, o scrittura privata regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate, oppure copia dell'attestazione di adesione ad enti od organismi a carattere provinciale, regionale o nazionale;
2) copia del bilancio preventivo per l'anno di riferimento e del bilancio consuntivo, riferito all'anno precedente, approvati dagli organi sociali competenti;
3) elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione con indicati gli incarichi ricoperti.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici economici e non vincola in alcun modo il Comune.
Ai fini della concessione del contributo richiesto, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa indicate nello specifico articolo del presente regolamento.
Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici economici e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto con la dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sorgono".
Per l'attività istituzionale delle società sportive, la cui attività ha carattere dilettantistico, le domande dovranno essere inoltrate anche sulla base di quanto indicato nel successivo art. 17.

Articolo 8 – Liquidazione dei contributi ordinari.

La liquidazione del contributo avverrà mediante apposita determinazione del responsabile del competente servizio comunale.
Il soggetto beneficiario del contributo ordinario è tenuto, a tal fine, a presentare, entro il termine stabilito dal responsabile del competente servizio comunale, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune, la seguente documentazione:

a) una relazione finale a consuntivo dell'attività ordinaria svolta, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi che consentano una completa valutazione sull'esito dell'attività svolta;
b) un rendiconto economico dell'attività ordinaria svolta, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. 445/2000, che riporti, a pareggio, i dati economici relativi a tutte le fonti di entrate ricevute e a tutte le spese sostenute. Il rendiconto dovrà, in particolare, riportare le sole spese indicate come ammissibili dal presente regolamento e specificare per ciascun documento indicato: la natura dello stesso, il soggetto che lo ha emesso, il numero, la data e l'ammontare, ed essere corredato da apposita documentazione probatoria delle stesse spese indicate;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che specifichi quali tra i documenti della spesa, indicati nel rendiconto economico presentato, giustifichino l'erogazione del contributo comunale assegnato, con l'esplicito impegno a non produrre gli stessi ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine;

d) I giustificativi delle spese ammissibili sostenute.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo concesso.

Ai fini della concessione del contributo richiesto non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa indicate nel successivo art. 11.

Nel caso in cui l'attività ordinaria ammessa a contributo sia stata realizzata in forma parziale, il responsabile del competente servizio comunale provvede per quanto di competenza a riproporzionare il beneficio economico.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo risulti debitore, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune, l'erogazione del contributo concesso sarà sospesa sino a che il debito non sia stato interamente saldato. E' fatta salva, comunque, la possibilità di compensare il debito con il contributo concesso.

Articolo 9 – Concessione dei contributi straordinari

I contributi straordinari vengono concessi dal Responsabile del servizio previa procedura evidenziale. La somma da destinare annualmente ai contributi straordinari corrisponderà ad una percentuale della somma complessivamente destinata ogni anno per tale finalità.

La domanda di contributo in risposta ad avviso pubblico sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale deve contenere:

a) una dettagliata relazione illustrativa dell'attività da svolgere, dalla quale risulti chiaramente il suo carattere di eccezionalità e gli scopi che si intendono perseguire; e che riporti anche il programma con l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari di effettuazione, nonché i soggetti a cui è destinata, e l'indicazione dell'eventuale gratuità o meno per il pubblico;
b) l'entità del contributo richiesto;
c) il relativo quadro economico, redatto a pareggio, che dovrà contenere tutte le entrate che il richiedente prevede di incassare e tutte le spese che prevede di sostenere per la realizzazione dell'iniziativa per la quale chiede la concessione del contributo;
d) una dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla stessa attività;
e) l'impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, con la relativa documentazione;
f) ogni altro documento che il competente servizio comunale, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta il competente servizio comunale, assegna un termine a regolarizzare la domanda. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata nel termine stabilito, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

In casi particolari è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 80% dell'ammontare del contributo, se specificamente richiesto e motivato nella domanda.

Per ogni soggetto richiedente non potrà essere accordato più di un contributo economico straordinario nell'arco dell'anno solare.

Dopo la concessione di un contributo economico straordinario la stessa attività o iniziativa non potrà più beneficiarne negli anni successivi ma dovrà rientrare nell'attività ordinaria del richiedente.

L'ammontare del contributo concedibile non potrà superare il 90% del totale delle spese ritenute ammissibili, sino ad esaurimento dei fondi.

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa indicate nello specifico articolo del presente regolamento.

I contributi economici straordinari verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati; l'impossibilità di poter accogliere, in tutto o in parte, la richiesta di contributo verrà comunicata ai richiedenti per iscritto.

Articolo 10 - Liquidazione dei contributi straordinari

La liquidazione del contributo avverrà mediante apposita determinazione del responsabile del competente servizio comunale.
Il soggetto beneficiario del contributo straordinario è tenuto, a tal fine, a presentare, entro il termine assegnato dalla data di svolgimento dell'iniziativa, la seguente documentazione:

a) una relazione finale a consuntivo dell'attività svolta, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi che consentano una completa valutazione sull'esito dell'attività svolta;
b) un rendiconto economico dell'attività svolta, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. 445/2000, che riporti, a pareggio, i dati economici relativi a tutte le fonti di entrate ricevute e a tutte le spese sostenute. Il rendiconto dovrà, in particolare, riportare le sole spese indicate come ammissibili dal presente regolamento e specificare per ciascun documento indicato: la natura dello stesso, il soggetto che lo ha emesso, il numero, la data e l'ammontare, ed essere corredato da apposita documentazione probatoria delle stesse spese indicate;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che specifichi quali tra i documenti della spesa, indicati nel rendiconto economico presentato, giustifichino l'erogazione del contributo comunale assegnato, con l'esplicito impegno a non produrre gli stessi ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine;
d) copia del materiale indicato dall' ufficio.
e) i giustificativi delle spese ammissibili sostenute,
f) La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo concesso e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i successivi tre anni.

In caso di modifica, anche parziale, dell'iniziativa ammessa a contributo, il responsabile del competente servizio comunale manda i succitati atti alla Giunta Comunale per una nuova valutazione e l'eventuale riduzione del contributo concesso.
Resta inteso che il contributo concesso dovrà essere comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento del Comune.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo risulti debitore, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune, l'erogazione del contributo concesso sarà sospesa sino a che il debito non sia stato interamente saldato. È fatta salva, comunque, la possibilità di compensare il debito con il contributo concesso.
Nel caso in cui un contributo sia stato in parte anticipato e non sia applicabile la condizione indicata al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma già erogata.

Articolo 11 - Tipologia delle spese e della documentazione ammissibile

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette:

a) le spese di nolo di attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;
b) le spese di allestimento di locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, montaggio, smontaggio, ecc.) strettamente necessarie alla manifestazione;
c) le spese per la pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
d) le spese derivanti dai diritti d'autore;
e) eventuali premi e riconoscimenti concorsuali (se regolamentati ed assegnati da giurie ufficiali);
f) eventuali premi e riconoscimenti per gli atleti partecipanti alla manifestazione;
g) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale

o artistica o culturale (esempio: regista, scrittore, presentatore, coreografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;

h) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato, e sempre che ne venga dimostrata la qualificazione professionale o artistica o culturale a svolgere la prestazione;
i) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti nel Comune di Sorgono e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.). Per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione ad esclusione degli organizzatori, autorità o qualsiasi altro rappresentante invitato;
j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare). Per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri, cronometristi, ecc.

Sono di norma ritenute ammissibili esclusivamente quali spese generali:

a) acquisti di materiale minuto d'uso e di consumo occorrenti alla manifestazione;
b) spese postali, trasporti di materiale, pulizie, inerenti alla manifestazione;
c) imposte e tasse conseguenti alla manifestazione;
d) spese per riprese audio–video–fotografiche della manifestazione;
e) altre spese di organizzazione e di coordinamento in genere della manifestazione: es. di segreteria, di vigilanza, ecc. (da dettagliare e specificare). Convivialità nel limite indicato nel bando.

Non sono ritenute ammissibili:

a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.);
b) spese per investimenti o per acquisto di beni durevoli che vadano a incrementare il patrimonio del beneficiario;
c) compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse;
d) spese legali;
e) polizze fideiussorie assicurative o bancarie, interessi passivi.

Documentazione ammissibile:

a) per i soggetti che svolgono in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritti o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere fatturato con IVA a norma di legge;
b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione (esempio: dipendenti, professori universitari, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
c) per tutte le altre spese esclusivamente con fattura o ricevuta fiscale conforme alle norme vigenti.

Le fatture e le ricevute fiscali dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partita I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore), la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione. Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente i nominativi dei fruitori.

Non sono ammissibili: scontrini fiscali, auto-fatture, ricevute generiche e non conformi alle norme vigenti e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.
Le fatture, le ricevute fiscali e gli altri documenti di spesa devono:

- coincidere con quelli indicati nel rendiconto;
- essere in regola con la normativa fiscale;
- In caso di comprovata carenza di fondi la quietanza di pagamento deve essere presentata nei successivi 30 giorni dalla liquidazione dei contributi.
- riportare nell'originale la seguente dicitura: Documento utilizzato per rendicontare il contributo concesso dal Comune di Sorgono per l'iniziativa del __/__/____(giorno, mese, anno).

I soggetti beneficiari devono prestare la massima attenzione al rispetto delle norme, anche fiscali, vigenti in materia, onde evitare che l'importo dei giustificativi di spesa irregolari sia decurtato dal totale delle spese ammissibili, con conseguente recupero dell'eventuale contributo concesso.

Articolo 12 - Tipologia dei contributi non ricadenti nel presente Regolamento

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai contributi di natura assistenziale e previdenziale;
b) ai contributi e alle altre forme di agevolazioni comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali, o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

Articolo 13 - Condizioni generali di concessione dei contributi

Il Comune resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce fra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
Il Comune non si assume responsabilità alcuna, sotto nessun aspetto, civile, penale e amministrativo, in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato dei contributi ed altresì non si assume responsabilità relative alla gestione delle associazioni e di qualsivoglia altro soggetto beneficiario che riceva contributi.

Articolo 14 - Concessione di vantaggi economici

È facoltà del Comune concedere in uso temporaneo beni e servizi dell'Ente, per attività a carattere ricorrente e non ricorrente, ai soggetti indicati al precedente art. 4, per lo svolgimento delle attività rientranti negli ambiti indicati nel precedente art. 2.
Le concessioni di tali vantaggi economici possono essere relative in particolare alla:

- concessione di locali e strutture di proprietà comunale;
- concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- concessione in uso di attrezzature di proprietà comunale.

Restano ferme le norme contenute negli appositi regolamenti comunali che specificatamente disciplinano la concessione dei beni e servizi richiesti.
Le domande per la concessione di vantaggi economici dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel precedente art. 7, e corredate inoltre:
a) dei motivi della richiesta;
b) dell'uso che si intende fare del bene o servizio, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;
c) da ogni altro documento che il competente servizio comunale, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

La concessione dei vantaggi economici verrà disposta con deliberazione della Giunta

comunale, previa istruttoria da parte del competente servizio comunale.
Nello stesso provvedimento di concessione verranno indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento, gli eventuale oneri e condizioni speciali a carico del richiedente.
Il beneficiario assume la qualità di custode ed è responsabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, ed è inoltre tenuto a risarcire il Comune in caso di danneggiamento, perdita o distruzione del bene concesso.
Quando la situazione lo renda necessario e/o opportuno, potranno essere introdotte nel provvedimento di concessione, condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino le garanzie contro i danni a persone o cose, nonché in casi particolari chiesto il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc.).
La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque momento sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.
Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per gli stessi di alcun indennizzo o risarcimento.
Con deliberazione della Giunta Comunale verranno indicati i beni e i servizi comunali che potranno essere eventualmente concessi per usi occasionali direttamente dagli Uffici Comunali.

Articolo 15 - Concessione Patrocinio

Il Patrocinio costituisce il riconoscimento, da parte del Comune, delle iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da associazioni, enti, gruppi e soggetti privati, i quali dovranno indicare nel materiale pubblicitario relativo all'iniziativa: "con il Patrocinio del Comune di Sorgono".
Il Patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale ed autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
La richiesta di Patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa ed illustrare contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'esatta indicazione del soggetto richiedente.
Le richieste di Patrocinio non comportano l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune e sono accolte ed autorizzate tenendo conto dei seguenti criteri:
a) attinenza dell'iniziativa alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
b) rilevanza negli ambiti di attività indicati dal precedente art. 2;
c) assenza di fini di lucro.

L'eventuale diniego del Patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
La richiesta di concessione del Patrocinio accompagnata dalla richiesta di benefici di cui al precedente art. 3, viene opportunamente istruita e proposta dal competente servizio comunale alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.
Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta il competente servizio comunale, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, invita il richiedente a regolarizzare la domanda entro un termine perentorio. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata nel termine stabilito, la richiesta di Patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
La concessione del Patrocinio non costituisce motivo di esenzione dal pagamento dei tributi comunali, tranne nei casi espressamente previsti dagli stessi regolamenti.

Articolo 16 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000,

n. 118, aggiornato dalla struttura competente in materia finanziaria.

Articolo 17 - Assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività sportiva

I contributi a sostegno dell'attività sportiva sono volti ad incentivare l'attività delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale.
Non sono ammessi a beneficiare dei contributi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico o semiprofessionistico.
Le società sportive, per beneficiare dei contributi, devono essere affiliate alle Federazioni Sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti, e devono essere iscritte nell'Albo comunale delle società sportive, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17.
La Commissione comunale per lo sport, istituita ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. 17/99, le cui competenze e composizione sono disciplinate con apposito regolamento, provvede alla formazione ed alla tenuta dell'Albo comunale delle società sportive, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della succitata L.R. 17/99.
Le domande di contributo per l'attività istituzionale delle società sportive a carattere dilettantistico dovranno essere inoltrate, sottoscritte dal legale rappresentante, secondo le modalità indicate nel precedente art. 7 e corredate, inoltre, dalla seguente documentazione:

- elenco degli atleti tesserati (con la distinzione di quelli che hanno effettivamente partecipato alle gare);
- elenco delle gare federali e di quelle promozionali o dichiarazione dell'attività svolta rilasciati dalle federazioni o dagli enti di promozione a cui le società sono affiliate;
- certificato di affiliazione a Federazioni Sportive del C.O.N.I. o ai enti di promozione da esso riconosciuti;
- relazione sull'attività svolta e da svolgere.

Sulla base delle domande pervenute entro il termine prestabilito, e previa istruttoria del competente servizio comunale, la Commissione comunale per lo Sport predisporrà una graduatoria di ripartizione dei contributi, che dovrà essere approvata con deliberazione della Giunta Comunale.
L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno sportivo precedente alla richiesta, determinati secondo i seguenti parametri:

a) atleti tesserati che svolgono attività promozionale e federale:
   - da n. 01 a n. 10 punti 1
   - da n. 11 a n. 20 punti 2
   - da n. 21 a n. 50 punti 4
   - da n. 51 a n. 99 punti 8
   - da n. 100 e oltre punti 10
b) numero delle gare o manifestazioni alle quali ha partecipato (specificando quante gare comprende la singola manifestazione):
   - da n. 01 a n. 10 punti 1
   - da n. 11 a n. 20 punti 2
   - da n. 21 a n. 50 punti 4
   - da n. 51 a n. 99 punti 8
   - da n. 100 e oltre punti 10
c) livello del campionato, torneo o singola manifestazione cui ha partecipato:
   - da 1 a 10 punti
d) risultati agonistici ottenuti:
   - da 1 a 10 punti
e) attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare:
   - da 1 a 10 punti

Per stabilire l'entità del contributo, da assegnare ad ogni società, le risorse a disposizione saranno divise per il punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società.

Articolo 18 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, in merito alle relazioni tra il Comune e i soggetti beneficiari di interventi economici, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Alle richieste di contributi presentate e finanziate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora ultimate.
In deroga a quanto disposto dall'art. 3, per l'anno 2016 in sede di prima applicazione la scadenza del 28 febbraio è fissata a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tutte le disposizioni normative emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, per le parti vincolanti per le Amministrazioni Comunali, troveranno applicazione anche se non ancora recepite con formale modifica dello stesso.
È abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedentemente adottata dal Comune nella materia oggetto del presente regolamento.

Articolo 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.